

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 luglio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 18.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali..... Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 [Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)]» approvato con deliberazione n. 1586 del 4 agosto 2006..... Pag. 10

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 9 ottobre 2007, n. 8.

Ordinamento dell'industria..... Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 12 ottobre 2007, n. 9.

Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti..... Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 12 ottobre 2007, n. 10.

Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi..... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 maggio 2007, n. 29.

Modifica del regolamento d'esecuzione degli articoli 23, 24 e 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41 «Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro»..... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 maggio 2007, n. 31.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'istallazione e conduzione di impianti termici..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 maggio 2007, n. 33.

Norme tecniche per l'attuazione della legge provinciale per la tutela della salute dei non fumatori..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 maggio 2007, n. 34.

Modifica del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2007, n. 35.

Garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti..... Pag. 22

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 46.

Rendiconto generale per l'esercizio 2006. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 47.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008) Pag. 23

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 agosto 2007, n. 19.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Pag. 26

LEGGE 21 agosto 2008, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013 Pag. 26

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 6.

Modifica ed integrazioni alla legge regionale n. 15 ottobre 1997, n. 27, recante «Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale» Pag. 29

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 18.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 1° agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni non finanziaria

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 9-bis dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«9-bis. La carta regionale dei servizi, strumento di accesso al sistema informativo socio sanitario, sostituisce, a far data dalla sua emissione, la tessera sanitaria. Al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prestazioni, gli erogatori di prestazioni socio-sanitarie a carico del servizio sanitario regionale, compresi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i farmacisti, sono tenuti ad aderire al sistema informativo socio sanitario utilizzando la piattaforma tecnologica e i servizi messi a disposizione per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari in modo da poter realizzare il fascicolo sanitario elettronico. La mancata adesione al sistema informativo socio sanitario da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti integra la grave infrazione prevista e sanzionata dai vigenti accordi nazionali di categoria.»

2. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le necessarie indicazioni operative e definisce le misure conseguenti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9 (regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia).

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 15, 16 e 17 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005) si applicano anche nel triennio 2008/2010.

4. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20 dicembre 2005, n. 19 (disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2006) si applicano anche negli anni 2007 e 2008.

5. Alla legge regionale n. 12 settembre 1983, n. 70 (norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

«2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro.»

6. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'art. 71 della legge regionale n. 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

7. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5-bis dell'art. 4 le parole «Limitatamente ai soli comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente alle province e ai comuni».

8. Alla legge regionale n. 27 dicembre 2006, n. 30 (disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 2 è aggiunta la seguente:

«f-bis) Fondo per le infrastrutture di cui al complemento di programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006 nel limite degli interessi attivi maturati dalla movimentazione del fondo stesso.»

9. Alla legge regionale n. 4 luglio 1998, n. 11 (riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera u-sexies del comma 1 dell'art. 3 è aggiunta la seguente:

«u-septies) l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione degli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e degli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).»;

b) dopo la lettera h-quater del comma 2 dell'art. 4 è aggiunta la seguente:

«h-quinquies) l'istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a DO e negli elenchi regionali delle vigne a IGT e relativo controllo.»

10. Alla legge regionale n. 12 gennaio 2002, n. 3 (istituzione dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - ER-SAF) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al fine della riduzione degli oneri degli apparati amministrativi, nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 721 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al comma 3 dell'art. 4, la parola «nove» è sostituita dalla parola «sette» ed il periodo «Due dei membri sono nominati su proposta rispettivamente dell'Unione delle province lombarde e della delegazione lombarda dell'Unione nazionale comuni ed enti montani» è sostituito dal seguente: «Uno dei membri è nominato su proposta dell'Unione delle province lombarde»;

b) al comma 15 dell'art. 4 le parole «di durata triennale» sono soppresse;

c) al medesimo fine di cui alla lettera a), al comma 4 dell'art. 5 la parola «dodici» è sostituita dalla parola «sette».

11. Alla legge regionale n. 30 luglio 2001, n. 12 (norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 3 dell'art. 5 è sostituita dalla seguente:

«e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;»;

b) la lettera f) del comma 3 dell'art. 5 è sostituita dalla seguente:

«f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;».

12. Alla legge regionale n. 28 ottobre 2004, n. 27 (tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'art. 21 è inserito il seguente:

«7-bis. I soggetti autorizzati all'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo sono tenuti a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile valida per il periodo di esercizio dell'impianto.»;

b) il comma 4 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«4. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 3, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità alle norme forestali regionali, di cui all'art. 11, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 250,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie.»;

c) dopo il comma 4 dell'art. 23 è inserito il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque violi le ulteriori norme forestali regionali di cui all'art. 11, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 1.000,00 euro.».

13. Ferme restando le disposizioni statali di principio per l'attuazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione, la carica nell'organo di cui all'art. 2409-duodecies del codice civile delle società regionali può essere assunta anche da consiglieri regionali. E comunque garantita alle minoranze la designazione di un componente avente preferibilmente i requisiti di cui al quarto comma del medesimo art. 2409-duodecies.

14. Per l'esercizio finanziario 2007 sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge regionale n. 34/1978 fra le seguenti unità previsionali di base:

7.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari»;

7.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.».

15. L'allegato elenco E: UPB collegate ai fini delle variazioni compensative (art. 37, comma 3, lettera b), legge regionale n. 34/1978) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico) è pertanto così integrato:

Gruppo UPB	UPB collegate
7.2.0.2.200	7.2.0.2.200
	7.4.0.6.207

16. Le modifiche apportate alla denominazione delle unità previsionali di base della legge regionale n. 32/2006, coerentemente con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. VIII/188 del 26 luglio 2006 (risoluzione concernente il documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2007-2009), sono riportate nella seguente tabella:

U.P.B.	Vecchia descrizione	Nuova descrizione
1.2.1.2.232	Attuazione del federalismo fiscale	Federalismo Fiscale
1.2.1.3.265	Attuazione del federalismo fiscale	Federalismo Fiscale
3.2.3.4.311	Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi	Finanziare l'innovazione
3.7.1.2.34	Governance del sistema agricolo	Governance del sistema agroalimentare e forestale
3.7.1.3.35	Governance del sistema agricolo	Governance del sistema agroalimentare e forestale
3.7.2.2.29	Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore	Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore
3.7.2.3.30	Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore	Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore
4.1.1.2.386	Rischio idrogeologico e sismico	Prevenzione del rischio naturale
4.1.1.3.387	Rischio idrogeologico e sismico	Prevenzione del rischio naturale
4.1.2.2.165	Sicurezza in ambito industriale	Prevenzione del rischio tecnologico
4.1.3.2.294	Sicurezza stradale	Prevenzione del rischio antropico
4.1.3.3.119	Sicurezza stradale	Prevenzione del rischio antropico
5.3.1.2.392	Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale	Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Pubblica
7.4.0.2.72	Iniziative e azioni per il nuovo Fondo sociale Europeo 2000-2006	Iniziative e azioni per il Fondo Sociale Europeo

17. Alla legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 (Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 4-bis dell'art. 1 dopo le parole «del sistema dei navigli» sono aggiunte le seguenti «e dei corsi d'acqua».

Art. 2.

Residui attivi e passivi

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2006. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2006 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, sono indicate a livello di UPB nell'allegata tabella A.

Art. 3.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2007

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2007 è determinato in € 1.340.206.213,36 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006 ai sensi dell'art. 51 dello Statuto regionale.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 la voce 9999 «Fondo iniziale di cassa» è determinata in € 1.340.206.213,36.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è incrementata di € 1.340.206.213,36.

Art. 4.

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2006

1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2006 è determinato in € 976.786.884,73. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2006 di € 8.542.903.030,35 di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi € 9.519.689.915,08 in conseguenza delle seguenti operazioni:

a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 9.398.782.368,67 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 166 del 12 gennaio 2007, allegati 1 e 2, n. 452 del 22 gennaio 2007, allegato 1, n. 677 del 31 gennaio 2007, allegato 1, n. 1317 del 14 febbraio 2007, allegati 1 e 2, n. 1807 del 28 febbraio 2007; allegati 1 e 2, n. 2597 del 16 marzo 2007, allegato 1, n. 3543 del 6 aprile 2007, allegato 1, n. 3992 del 19 aprile 2007, allegato 1, n. 3995 del 19 aprile 2007, allegato 1, n. 5003 del 16 maggio 2007, allegato 1, n. 6082 del 6 giugno 2007, allegati 1, 2, 3 e 6173 dell'8 giugno 2007;

b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, ai sensi dell'art. 70-bis della legge regionale n. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 66.506.143,88 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 6082 del 6 giugno 2007, allegato 4;

c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, ai sensi dell'art. 71, comma 4, della legge regionale n. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 54.401.402,53 con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 6082 del 6 giugno 2007, allegati 5 e 6.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 976.786.884,73 il mutuo previsto dall'art. 1, comma 7, lettera a), della legge regionale n. 32/2006 per

finanziare il disavanzo di bilancio 2006 è rideterminato per l'anno 2007 in € 976.786.884,73.

3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge regionale n. 32/2006, sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 5,30 per cento e non potrà decorrere da data anteriore al 1° settembre 2007.

4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2007/2009 trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 7.4.0.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 7.4.0.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009, così come modificati dal comma 5.

5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2006 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dai commi 3 e 4, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni:

stato di previsione delle entrate:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 «Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento» è ridotta di € 423.213.115,27.

Stato di previsione delle spese:

la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 «Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente» è incrementata di € 976.786.884,73;

la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 «Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente» è ridotta di € 1.400.000.000,00;

la dotazione finanziaria dell'UPB 7.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» è ridotta di € 11.910.098,37 per il 2007 di competenza e di cassa;

la dotazione finanziaria dell'UPB 7.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» è ridotta di € 4.041.667,10 per il 2007 di competenza e di cassa;

la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è ridotta di € 423.213.115,27.

6. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 2007 sono pari a € 15.951.765,47 di competenza e di cassa, di cui € 11.910.098,37 di parte corrente ed € 4.041.667,10 in conto capitale.

7. Le maggiori risorse di competenza resesi disponibili per il 2008 e per il 2009 sono pari a € 25.207.919,28 di cui di parte corrente rispettivamente € 18.518.778,12 per il 2008 e € 18.223.707,25 per il 2009 e in conto capitale € 6.689.141,16 per il 2008 e € 6.984.212,03 per il 2009.

Art. 5.

Reiscrizioni di economie vincolate

1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2007 della somma di € 804.399,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 3995 del 19 aprile 2007 e n. 6082 del 6 giugno 2007, si è provveduto a reinscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2007 il «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità» di cui all'UPB 7.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato,

al bilancio per l'esercizio finanziario 2007, sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 «Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (art. 50, legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni)» è ridotta di € 804.399,00.

Stato di previsione delle spese:

la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 7.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» è ridotta di € 804.399,00.

Art. 6.

Rideterminazione delle spese in annualità

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 24 della legge regionale n. 34/1978, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 2007, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla allegata tabella 4.

2. I maggiori oneri in capitale derivanti dal presente articolo sono per l'anno 2007 pari a € 670.000,00 di competenza e di cassa.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) gli articoli 50, 51, 52 e 53 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 50 (Finalità del tributo). — 1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di seguito indicata, agli effetti della presente sezione, come legge statale e in coerenza con le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono finalizzate:

a) a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;

b) a regolamentare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della stessa legge statale;

c) alla regolamentazione delle modalità di devoluzione alle province della quota del 10 per cento loro spettante in base alla capacità delle stesse di rispettare obiettivi di raccolta e recupero determinati dalla normativa di riferimento;

d) alla implementazione del «Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico» destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero.

2. I criteri di assegnazione delle risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono definiti da apposite deliberazioni della giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.

«Art. 51 (Oggetto del tributo). — 1. Fatte salve le esclusioni previste agli articoli 185 e 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), il tributo speciale si applica ai rifiuti, compresi i fanghi palabili, conferiti in discarica, così come definiti dagli articoli 183 e 184 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Le autorizzazioni per la gestione della discarica, e le eventuali modifiche, sono trasmesse a cura dell'ente procedente alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dal rilascio.

«Art. 52 (Soggetto passivo). — 1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto dal gestore dell'impianto.

2. Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita l'attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici della provincia, come indicato all'art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006.

«Art. 53 (Base imponibile e determinazione del tributo). — 1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'art. 190 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'art. 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Qualora la Regione non provveda nei termini stabiliti, si intende prorogata la misura vigente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 4, 5 e 6.

4. Per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico si applicano i seguenti importi:

a) 2,00 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti inerti;

b) 5,17 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;

c) 5,17 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;

d) il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a), b) e c) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovralli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla deliberazione di cui al comma 7 per i quali, in ogni caso, è garantita una percentuale di recupero non inferiore al 50 per cento.

5. Per i rifiuti speciali derivanti da trattamenti di rifiuti urbani si applicano i seguenti importi:

a) 15,49 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;

b) 10,50 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;

c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovralli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7;

d) fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, nel caso in cui i rifiuti provengono da comuni che conferiscono a discariche al di fuori della propria provincia, le aliquote di cui alle lettere a) e b) sono maggiorate del 100 per cento così come disposto dal comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2003.

6. Per i rifiuti speciali diversi dai commi 4 e 5 si applicano i seguenti importi:

a) 6,88 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;

b) 5,17 euro per tonnellata per i rifiuti speciali derivanti dalle operazioni recupero di residui di incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia;

c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) e per i fanghi secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7. Ai fanghi si applica il tributo in misura ridotta solo se essiccati, secondo percentuali di essiccamento e criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi del comma 7.

7. La giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta.

8. Le agevolazioni di cui al comma 7 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell'impianto di trattamento.

9. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'art. 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel provvedimento di cui al comma 7.

10. Le autocertificazioni di cui al comma 9 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.»

2. In attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), tenuto conto del nuovo sistema di scadenze di pagamento della tassa automobilistica regionale, stabilito, con decorrenza dall'anno 2004, dall'art. 40 della legge regionale n. 10/2003 non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i ritardati pagamenti della tassa automobilistica dovuta dal 1° gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2007.

3. Mediante apposita comunicazione, l'amministrazione regionale comunica al contribuente la proposta di adempiere alle scadenze di pagamento decorrenti dal 1° gennaio 2008, coerentemente con quelle stabilite dalla normativa vigente.

4. Dal 1° gennaio 2008 non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale.

5. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice univoco identificativo della transazione di pagamento, sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo.

6. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di regolarizzazione di violazioni ritardato pagamento della tassa automobilistica.

7. Nelle attività di verifica di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, l'amministrazione regionale si avvale delle risultanze dei registri di immatricolazione, del pubblico registro automobilistico nonché dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).

8. Ai fini di quanto previsto al comma 4, con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinati i requisiti degli intermediari della riscossione che provvedono al calcolo della tassa automobilistica mediante connessione diretta con l'archivio regionale della medesima tassa.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212/2000.

10. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 9 è inserito il seguente:

«1-bis. Agli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli inerenti le funzioni di cui al comma 1, da eseguire da parte degli enti competenti, partecipano i soggetti richiedenti secondo le modalità e nelle misure stabilite con deliberazione della giunta regionale.»;

b) al comma 4 dell'art. 24 le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2».

11. Al fine di recuperare le risorse anticipate dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi relativi all'accessibilità viaria al nuovo polo esterno della Fiera di Milano come previste dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 5 (modifiche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti), è autorizzata la maggiore entrata in capitale di € 13.715.000,00.

12. In relazione a quanto previsto dall'art. 28-septies, comma 4, della legge regionale n. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2007/2009, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

INIZIATIVA	2007	2008	2009
Anziani	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
Beni culturali	-26.638,00	4.854,00	40.904,00
Accoglienza	48.117,00	-4.811,00	-4.811,00
Montagna	-12,00	-12,00	-12,00
Trattamento rifiuti	77.887,00	78.154,00	78.154,00
Riqualificazione urbane	-9.017,00	-2.255,00	-2.255,00
Viabilità minore	-97.609,00	122.624,00	141.126,00
Tutela acque	0,00	38.796,00	38.796,00
Edilizia scolastica scuole materne	-30.777,00	355.745,00	530.432,00
Governo elettronico	-27.895,00	-13.806,00	-13.806,00
Strutture alternative alla residenzialità per anziani e portatori di handicap	-10.709,00	-5.354,00	-5.354,00
Impiantistica sportiva	0,00	65.851,00	70.952,00
Eliminazione barriere architettoniche	-407,00	111.870,00	134.487,00
Ospedali	0,00	232.743,00	232.743,00
TOTALE	-78.607,00	982.852,00	1.239.809,00

13. È autorizzato, per l'anno 2007, l'incremento di entrata e di spesa di 60.000.000,00 per le anticipazioni finanziarie all'organismo pagatore regionale di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'A.I.M.A. e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alla legge regionale n. 7 febbraio 2000, n. 7 (norme per gli interventi regionali in agricoltura).

14. In relazione alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2006 (determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Anno 2004) e del decreto del Ministro dell'economia e della finanze del 9 novembre 2006 (individuazione delle somme da erogare in favore delle regioni a statuto ordinario, per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «legge finanziaria 2006») nonché in relazione alle somme di cui all'art. 1 della legge regionale del 18 dicembre 2001, n. 27 (legge finanziaria 2002) per il 2004 allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.

15. In conformità all'intesa espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2007 sulla proposta del Ministro della salute di ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie destinate al servizio sanitario nazionale per l'anno 2007, il comma 21 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2006 è sostituito dal seguente:

«21. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 di € 15.085.122.545,00 di cui:

a) € 14.809.300.000,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;

b) € 191.700.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;

c) € 84.122.545,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario, di cui al comma 18, stanziati all'UPB 200.»

16. Ai fini del miglioramento del servizio svolto dal Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano la Regione contribuisce per l'anno 2007 per € 500.000,00.

17. Per sostenere la candidatura di Regione Lombardia a EXPO 2015 è autorizzata la spesa di € 300.000,00 per l'anno 2007 e di € 330.000,00 per l'anno 2008.

18. Per le spese di cui al comma 17, relativamente al 2008 è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 34/1978.

19. In relazione ai rientri previsti per l'anno 2007 a valere sui finanziamenti del fondo di rotazione regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (interventi regionali per agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane), è autorizzato, per l'anno 2007, lo stanziamento aggiuntivo in entrata ed in spesa di € 2.942.765,48 da destinare ad interventi finanziari a favore delle imprese artigiane.

20. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3 e 4 dell'art. 27 sono sostituiti dai seguenti:

«3. I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio

finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. La proroga può essere disposta, entro gli stessi termini e su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un periodo non superiore complessivamente a centottanta giorni. L'eventuale ulteriore proroga è adottata previo conforme parere del nucleo di valutazione di cui all'art. 1 della legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 5 (interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007). La pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario e, fatta salva ogni altra responsabilità, comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati.

4. Gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al recupero delle somme e al conseguente accertamento delle economie di spesa sono adottati dal dirigente competente della direzione incaricata ovvero, in caso di attribuzione della funzione o di esternalizzazione dell'attività a enti, aziende, società regionali ovvero ad autonomie funzionali, dal funzionario competente secondo i rispettivi ordinamenti. Alle somme restituite è applicato il tasso di interesse legale, calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data dell'erogazione e secondo le modalità di carattere generale stabilite con provvedimento della Giunta regionale.»;

b) i commi 5 e 6 dell'art. 27 sono abrogati fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 21, secondo periodo della legge regionale «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

c) al comma 8 dell'art. 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi 3 e 4.»

21. Le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 34/1978, come sostituiti dal comma 20, si applicano per gli interventi finanziati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 27 della legge regionale n. 34/1978 continuano ad applicarsi agli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Per favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili nei percorsi educativi, per l'anno scolastico 2006/2007, a fronte degli oneri sostenuti e documentati per gli insegnanti di sostegno, è erogato alle scuole paritarie primarie e secondarie, a titolo di rimborso spese un contributo aggiuntivo fino a un massimo di € 4.000,00 per alunno diversamente abile. Le modalità di assegnazione saranno definite con successivo provvedimento dirigenziale.

23. Per gli oneri di cui al comma 22 è autorizzata la spesa complessiva per l'anno 2007 di € 1.800.000,00.

24. Per la realizzazione della Tangenzialina Nord-Est di Varese - collegamento SS 342 - 233 - 344 è autorizzata la spesa di € 500.000,00 nel 2007.

25. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di € 2.000.000,00 per l'aumento di capitale della società Infrastrutture Lombarde S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'art. 15-bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (amministrazione dei beni immobili regionali), al fine di accelerare i lavori di realizzazione delle tre grandi opere strategiche per la viabilità stradale in Lombardia: Pedemontana, BREBEMI e TEM.

26. Al fine di contribuire alla costituzione del fondo speciale necessario per il «Patto sulla sicurezza delle città metropolitane» tra Ministero dell'interno e comune di Milano, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007»), è autorizzata la spesa di € 800.000,00 per l'anno 2007.

27. Alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 18-bis dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«18-bis. Le risorse, entro i limiti di impegno delle annualità assegnate alla Regione con le leggi richiamate dall'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), non destinate alle erogazioni semestrali relative ai mutui in essere, sono utilizzate secondo gli indirizzi programmatici stabiliti dalla Regione, in particolare per nuove costruzioni, recupero delle costruzioni esistenti e del loro contesto urbano, destinate alla locazione e alla vendita; per sostenere gli oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato della locazione (fondo sostegno affitto), per ridurre gli oneri per l'acquisto della prima casa e per ogni altro intervento previsto dal programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica triennale, approvato dal consiglio regionale e dai suoi aggiornamenti annuali, approvati dalla giunta regionale, di cui al comma 52, art. 3 della legge regionale n. 1/2000.»

28. È autorizzato per l'anno 2007 l'incremento degli interessi attivi di cassa per € 29.800.000,00.

29. È autorizzato per l'anno 2007 l'incremento di entrata e di spesa di € 7.500.000,00 in favore del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

30. Le maggiori risorse di parte corrente rese disponibili per l'anno 2007 dal presente articolo sono pari a € 88.744.824,27 di competenza e di cassa; i maggiori oneri di parte corrente derivanti dal presente articolo per il 2008 sono pari a € 330.000,00 di sola competenza.

31. Le maggiori risorse in conto capitale rese disponibili dal presente articolo sono rispettivamente: per l'anno 2007 di € 9.836.393,00 di competenza e di cassa; per l'anno 2008 di € 982.852,00 di sola competenza e per l'anno 2009 di € 1.239.809,00 di sola competenza.

32. Alle UPB di cui alla tabella 6 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell'attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.

33. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007/2009 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.

Art. 8.

Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della legge regionale n. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell'art. 3 della legge n. 350/2003.

1. Sono autorizzate per il triennio 2007/2009 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.

2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2007/2009 come da allegata tabella 2.

3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono € 92.126.108,64 di competenza e di cassa, per l'anno 2007, € 18.148.788,12 di competenza, per l'anno 2008, e € 18.203.707,25 di competenza, per l'anno 2009.

4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio 2007/2009 derivanti dal comma 2, sono di € 30.410.000,00 di competenza e di cassa per l'anno 2007.

5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2007/2009 come da allegata tabella 3.

6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2007/2009, derivanti dal comma 5, sono di € 21.491.341,00 di competenza e di cassa per l'anno 2007, € 740.000,00 di competenza per l'anno 2008, e € 720.000,00 di competenza, per l'anno 2009.

7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2007/2009, derivanti dal comma 5, sono di € 68.418.596,39 di competenza e di cassa per l'anno 2007, € 222.026.238,85 di competenza, per l'anno 2008, ed € 63.675.000,76 di competenza, per l'anno 2009.

8. È autorizzata la riduzione dei mutui di competenza e di cassa per l'anno 2007 per € 73.754.976,99; è autorizzata l'assunzione dei mutui per € 105.543.516,52 di competenza, per l'anno 2008, e la riduzione degli stessi di € 25.621.020,27 di competenza, per l'anno 2009, a seguito delle riduzioni e degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.

9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2008 e 2009 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 34/1978.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 7 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.

11. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.

12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.

13. In riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 32/2006 la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati, sarà limitata per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 31 luglio 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/424 del 25 luglio 2007

(Omissis)

08R0357

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 [Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)]» approvato con deliberazione n. 1586 del 4 agosto 2006.

(Pubblicato nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 19 giugno 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)», art. 61 Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1090 di data 25 maggio 2007 avente ad oggetto: Modificazioni al decreto del Presidente della provincia n. 18-71/leg. di data 18 ottobre 2006 recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 [Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)]» approvato con deliberazione n. 1586 del 4 agosto 2006

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della valutazione della condizione economica o patrimoniale del nucleo familiare è considerata anche la condizione economico-patrimoniale del coniuge non separato legalmente, ancorché non facente parte del nucleo medesimo»;

b) al comma 3, al secondo periodo il numero «5» è sostituito dal numero «3»;

c) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 2.

Modificazioni all'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 4, le parole «la sospensione» sono sostituite dalle seguenti: «il venir meno».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:

«2. Per superficie utile abitabile si considera la superficie calpestabile dell'appartamento, misurata al netto di murature, pilastri, tramezze, eventuali rampe, scale e pianerottoli intermedi di scale interne, esclusi eventuali balconi e terrazze. Dal calcolo della superficie abitabile viene detratto il 30 per cento di ogni superficie avente altezza utile inferiore a metri 1,70.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. Requisiti per la presentazione delle domande. 1. La presentazione della domanda per l'ottenimento degli alloggi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza dell'Unione europea del soggetto richiedente;

b) residenza anagrafica del soggetto richiedente in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni, in via continuativa, alla data di presentazione della domanda;

c) condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare non superiore al valore di 0,23 dell'indicatore ICEF secondo quanto indicato nell'allegato 1, punto 2. L'ente locale può aumentare o diminuire il predetto valore fino ad un massimo di 0,02;

d) assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, ad eccezione del caso che il titolo di disponibilità dell'alloggio sia cessato a seguito di vendita coattiva.

2. Non si considera adeguato l'alloggio:

a) privo di servizi igienici o con servizi igienici esterni;

b) per il quale sia stata dichiarata l'inagibilità.

3. Fatti salvi i requisiti di cui al comma 1, anche se titolare del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, il nucleo familiare in cui sia presente un soggetto con invalidità pari al cento per cento che necessita di cure continuative e specialistiche può presentare domanda presso l'ente locale nel cui territorio è collocato il luogo di cura, purché ubicato a più di 50 km. dall'alloggio medesimo.

4. I requisiti devono sussistere sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione della disponibilità dell'alloggio.

5. È inammissibile la domanda presentata:

a) presso lo stesso ente locale da parte di soggetti richiedenti che nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda hanno rifiutato un alloggio localizzato sul relativo territorio, con esclusione del rifiuto riferito ad un alloggio situato in un ambito territoriale di cui all'articolo 7 diverso da quello prescelto;

b) in qualunque ente locale da parte di soggetti richiedenti destinatari di un precedente provvedimento di sfratto da uno degli alloggi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e), della legge causato da morosità, sempre che il debito non sia stato nel frattempo estinto;

c) da un soggetto richiedente già assegnatario di alloggio pubblico e sottoposto a provvedimento di revoca dell'assegnazione per morosità, ovvero per gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge.».

Art. 5.

Modificazioni all'articolo 8 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6»;

b) le parole «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2000».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 10 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2000».

2. Al comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «l'esclusione del nucleo familiare dalla graduatoria», sono aggiunte le seguenti:»; comporta altresì l'esclusione dalla graduatoria il rifiuto dell'alloggio da parte del richiedente che in sede di domanda non ha espresso alcuna preferenza con riferimento all'ambito territoriale.»;

b) nel secondo periodo, le parole «Tale disposizione non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Tali disposizioni non si applicano».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 11 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «tenuto conto del canone sostenibile per un alloggio standard e delle variazioni dipendenti dalla effettiva qualità dell'alloggio occupato» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «per intero» sono soppresse.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. Versamento delle ulteriori somme di cui all'articolo 6, comma 3, della legge. 1. Al nucleo familiare per il quale, a seguito della verifica annuale dei requisiti di cui all'art. 4, è determinato un canone sostenibile in riferimento ad un alloggio standard, determinato ai sensi dell'art. 11, superiore al canone oggettivo dell'alloggio occupato, si applica:

a) la sospensione del contributo integrativo eventualmente concesso ai sensi del Capo III;

b) l'obbligo di versare mensilmente al locatore, la differenza tra il canone sostenibile e il canone oggettivo nella misura comunicata dall'ente locale al locatore e comunque determinata in modo tale che la somma complessivamente versata dal locatario non ecceda l'importo massimo del canone di mercato determinato ai sensi dell'articolo 12.

2. Il locatore trasferisce l'importo di cui al comma 1 lettera b), all'ente locale che lo versa, secondo le modalità individuate all'art. 37, al fondo provinciale casa.

3. È in ogni caso fatta salva la possibilità del locatario di recedere dal contratto di locazione anche prima della scadenza, dando il preavviso di cui all'art. 15, comma 7.»

Art. 9.

Modificazioni all'art. 15 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole «allegato 1, punto 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 1, punto 3»;

b) alla lettera d) dopo le parole «contratto di locazione» sono aggiunte le seguenti» ovvero, ancorché non facenti parte del nucleo originario, del coniuge, del convivente *more uxorio* o dei figli del richiedente;

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato ai sensi dell'art. 6, comma 2.».

2. Al comma 4 dell'art. 15 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «prima del 31 luglio, nel caso di indisponibilità della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno».

3. Al comma 5 dell'art. 15 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 dopo la parola «ITEA» è aggiunta la seguente: «S.p.A.».

4. Il comma 6 dell'art. 15 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è soppresso.

Art. 10.

Modificazioni all'articolo 16 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, alla lettera c), dopo le parole «un coniuge» sono aggiunte le seguenti «o convivente *more uxorio*.

2. Al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «dal locatore all'ente locale con cadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno ed è destinata alle politiche abitative dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno dal locatore all'ente locale che la trasferisce al fondo provinciale casa.».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 18 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 6» sono sostituite dalle parole «dalle lettere a) b) e d) del comma 1 dell'art. 6».

2. Il comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, è sostituito dal seguente:

«3. Si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4.».

Art. 12.

Modificazioni all'articolo 20 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 4 dell'art. 20 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «commi 1, lettere a), b), e d), 2, 3, 4, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, lettere a), b), d) ed e), 2, 3, 4, 5 e 7».

Art. 13.

Modificazioni all'art. 23 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ente locale versa a ITEA S.p.A. il contributo integrativo spettante al nucleo familiare ai sensi dell'art. 28.».

Art. 14.

Modificazioni all'art. 24 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 24 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «si applicano, in quanto compatibili, l'art. 6, commi 1 e 2, e l'art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «si applica, in quanto compatibile, l'art. 6, comma 1.».

Art. 15.

Modificazioni all'art. 25 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, nel secondo periodo, le parole «si applicano, in quanto compatibili gli articoli 6 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli articoli 6, 8 e 9».

Art. 16.

Modificazioni all'art. 27 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1, dell'art. 27 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il canone relativo al contratto di locazione oggetto di agevolazione deve avere un'incidenza non superiore al sessanta per cento del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche del nucleo familiare riferito all'ultimo anno di imposta;».

2. Il comma 5 dell'art. 27 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è soppresso.

Art. 17.

Modificazioni all'art. 28 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «e le condizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 6, comma 1);

b) alla lettera b) le parole «per qualsiasi causa» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'art. 28 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è soppresso.

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 29 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'art. 29 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 Durata del contributo integrativo 1. Il contributo integrativo di cui all'art. 26 è subordinato alla permanenza in un alloggio di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), della legge ed è concesso fino al 31 dicembre successivo alla data della prima verifica annuale ai sensi dell'art. 4. Il contributo è rinnovato automaticamente fino al 31 dicembre dell'anno successivo e comunque non oltre il mese di scadenza del contratto di locazione ed è soggetto ad adeguamento a seguito della verifica annuale della condizione economico-patrimoniale.

2. Con il rinnovo del contratto di locazione ai sensi dell'art. 15, l'ente locale provvede alla concessione del contributo integrativo per la durata di cui al comma 1 a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza del contratto di locazione oggetto di rinnovo.

3. Il contributo integrativo di cui all'art. 27 è concesso per la durata di dodici mesi. Alla scadenza l'ente locale, seguendo l'ordine della graduatoria vigente e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, e delle condizioni di cui all'art. 27, comma 1, rinnova il contributo integrativo per altri sei mesi a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza. Scaduti i sei mesi, il contributo integrativo può essere ulteriormente rinnovato con le medesime modalità e per la stessa durata. In ogni caso il contributo integrativo non può essere concesso per una durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi; scaduti i predetti trentasei mesi, il nucleo familiare composto dagli stessi soggetti beneficiari presenti al momento dell'ultimo rinnovo può presentare una nuova domanda di contributo integrativo decorsi ventiquattro mesi dall'ultima mensilità erogata.

4. La mancata presentazione, entro il termine stabilito dall'ente locale, della documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, e le condizioni di cui all'art. 27, comma 1 comporta la decadenza dal contributo integrativo; con l'approvazione della prima graduatoria successiva, il contributo può essere nuovamente concesso.

5. Dal mese successivo alla data di stipula del contratto di locazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, ovvero di rifiuto dell'alloggio o della mancata accettazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, cessa la corresponsione del contributo integrativo di cui all'art. 27 con l'esclusione immediata del nucleo familiare dalla graduatoria.

6. Il contributo integrativo di cui all'art. 28 è concesso fino al perdurare accertato della situazione di particolare necessità e disagio e comunque per un minimo di 6 mesi, per una durata massima di 12 mesi, decorsi i quali, a richiesta del nucleo interessato, può essere rinnovato una sola volta per un massimo di ulteriori 12 mesi, purché permangano le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 28, comma 1.

7. Il nucleo familiare beneficiario del contributo integrativo che trasferisce la propria residenza in un alloggio ubicato nel territorio di un altro ente locale della provincia ha l'obbligo di trasmettere all'ente erogatore copia del nuovo contratto entro quindici giorni dalla stipula e mantiene il diritto al beneficio. L'onere del contributo di cui all'art. 26 rimane a carico dell'ente che ha concesso il beneficio fino all'adozione di tutti gli atti necessari da parte dell'ente di nuova competenza e comunque per un periodo minimo di un anno dalla data del cambio di residenza. L'onere del contributo di cui agli articoli 27 e 28 rimane a carico dell'ente che ha concesso il beneficio per tutta la sua durata.».

Art. 19.

Inserimento dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Dopo l'art. 30 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. Disciplina transitoria a favore dei nuclei familiari diversi da quelli dell'art. 26. 1. In prima applicazione della presente legge, relativamente alle domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 dai nuclei familiari diversi da quelli di cui all'art. 26, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 6 e dall'art. 27, comma 1, ai fini della concessione del contributo integrativo, sono dichiarati in sede di presentazione della domanda.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, il nucleo familiare richiedente ha l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta nei requisiti o nelle condizioni dichiarati al momento della presentazione della domanda, qualora tale variazione comporti un minor beneficio.

3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 determina la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme eventualmente già erogate.»

Art. 20.

Modificazioni all'art. 35 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Il comma 3 dell'art. 35 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:

«3. Il locatario corrisponde a ITEA S.p.A. o alle imprese convenzionate una quota di canone oggettivo non inferiore al 30 per cento dell'ammontare dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle convenzioni stipulate tra ente locale e ITEA S.p.A. o imprese convenzionate. L'ente locale corrisponde a ITEA S.p.A. o alle imprese convenzionate la differenza tra il canone oggettivo e la quota di canone posta a carico del locatario.»

Art. 21.

Inserimento dell'art. 35-bis del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Dopo l'art. 35 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. Disposizioni in materia di alloggi collettivi e posti letto. 1. Gli enti locali possono destinare gli alloggi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) della legge al fine di soddisfare le esigenze abitative di immigrati e di persone in condizioni di temporanea difficoltà a reperire un alloggio mediante la messa a disposizione di posti letto.

2. Ciascun ente locale definisce, nell'ambito degli accordi di programma o delle convenzioni stipulati rispettivamente con ITEA S.p.A. o con le imprese convenzionate, le modalità di locazione dei posti letto, i criteri di priorità nella scelta del destinatario dell'intervento, la durata della locazione, i costi sostenuti dall'utente e quelli sostenuti dall'ente locale, nonché ogni altro elemento necessario a regolare i rapporti fra le parti.»

Art. 22.

Modificazioni all'art. 37 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 37 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «ai sensi dell'articolo 13, sono versate dal locatore» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 13 e 16 sono versate dall'ente locale».

2. Al comma 2 dell'art. 37 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 13».

3. Al comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La richiesta di restituzione deve essere presentata alla struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa che gestisce il fondo provinciale casa entro 5 anni dall'ultimo versamento mensile effettuato dal locatario al locatore.»;

b) nel secondo periodo, dopo le parole «dimostrazione del titolo di proprietà», la parola «e» è sostituita dalla parola «o».

Art. 23.

Modificazioni all'art. 38 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 38 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «sezioni I e III» sono sostituite dalle seguenti: «sezione I».

Art. 24.

Modificazioni all'art. 41 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Dopo il comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla scadenza del contratto di locazione di natura transitoria stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge, i nuclei familiari di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) e c), aventi i requisiti previsti dall'art. 15, comma 1, hanno titolo alla stipula di un nuovo contratto ai sensi dell'art. 10; in assenza della condizione economico-patrimoniale i nuclei familiari hanno titolo alla stipula di un contratto ai sensi dell'art. 16.»

Art. 25.

Modificazioni all'art. 42 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 2 dell'art. 42 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «dai commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 5».

2. Il comma 3 dell'art. 42 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è soppresso.

3. Al comma 4 dell'art. 42 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, dopo le parole «pari al 2 per cento del reddito» sono inserite le seguenti: «complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche riferito all'ultimo anno di imposta».

4. Al comma 5 dell'art. 42 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, le parole «di un canone soggettivo calcolato in misura corrispondente al» sono sostituite dalla seguente: «del».

Art. 26.

Modificazioni all'art. 43 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2008 per i soggetti utilmente collocati in graduatoria, aventi i requisiti del presente regolamento, l'ente locale autorizza ITEA S.p.A. alla stipula di un contratto di locazione ai sensi della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.».

Art. 27.

Modificazioni all'art. 45 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 45 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

2. Al comma 2 dell'art. 45 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), c) e d), nonché della residenza in provincia di Trento.».

Art. 28.

Modificazioni all'art. 46 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 tra le parole «fino al» e le parole «31 dicembre» la parola «il» è soppressa.

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 47 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'art. 47 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Date di decorrenza delle abrogazioni. 1. Le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera a), della legge si intendono abrogate a decorrere dalla data di costituzione di ITEA S.p.A.

2. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), comma 5, lettere c) e d), della legge sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

3. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), della legge si intendono abrogate dall'entrata in vigore della stessa, salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3.

4. Le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), comma 5, lettere a) e b), della legge sono abrogate a decorrere dal 10 gennaio 2008.»

Art. 30.

Modificazioni all'allegato I del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Nel punto 2. dell'allegato I del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) L'ICEF del nucleo familiare è riferito al biennio antecedente la data di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno si fa riferimento alla media aritmetica semplice dell'ICEF calcolato sul reddito e sul patrimonio del secondo e terzo anno antecedente; per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre si fa riferimento alla media aritmetica semplice dell'ICEF calcolato sul reddito e sul patrimonio del primo e secondo anno antecedente. Il nucleo familiare di riferimento per la definizione dell'ICEF è quello risultante dalla certificazione anagrafica al momento di presentazione della domanda.

b) Il valore del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare per quote fino al 50%, concorre alla definizione del patrimonio per la parte eccedente 5.000,00 Euro complessivi.

c) La componente del patrimonio mobiliare, esclusa la quota di non dichiarabilità, concorre per il 100% alla definizione dell'indicatore.

d) Fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e c), il reddito e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare concorre al 100% alla determinazione dell'indicatore ICEF».

2. Al punto 3. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) L'ICEF del nucleo familiare è determinato con riferimento al reddito e al patrimonio del secondo anno precedente per le attestazioni presentate dal 1° gennaio al 30 giugno e con riferimento al reddito e al patrimonio dell'anno precedente per le attestazioni presentate dal 1° luglio al 31 dicembre. Al fini della verifica annuale dei requisiti l'ICEF è determinato con riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione dell'attestazione.»

b) la lettera c) dell'allegato I del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è sostituita dalla seguente:

«c) Il valore del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare per quote fino al 50% concorre

alla definizione del patrimonio per la parte eccedente 10.000,00 Euro complessivi.»

c) dopo la lettera d) dell'allegato I del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è aggiunta la seguente:

«e) Fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d), il reddito e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare concorre al 100% alla determinazione dell'indicatore ICEF».

3. Al punto 4. dell'allegato I del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) L'ICEF del nucleo familiare è determinato con riferimento al reddito e al patrimonio del secondo anno precedente per le attestazioni presentate dal 1° gennaio al 30 giugno e con riferimento al reddito e al patrimonio dell'anno precedente per le attestazioni presentate dal 1° luglio al 31 dicembre. Al fini della verifica annuale dei requisiti l'ICEF è determinato con riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione dell'attestazione.»

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Il valore del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare per quote fino al 50% concorre alla definizione del patrimonio per la parte eccedente 10.000,00 Euro complessivi.»

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«e) Nel rispetto di quanto previsto dalle lettere c) e d), il reddito e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare concorre al 100% alla determinazione dell'indicatore ICEF».

Art. 31.

Modificazioni all'allegato 2 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'allegato 2 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) La tabella è sostituita dalle seguenti:

TABELLA A

Superfici degli alloggi assegnati ai sensi della legge provinciale 21/1992 e delle leggi provinciali previgenti ai fini del calcolo del canone sostenibile di cui all'allegato 4 punto 1, lettera c)

Numero componenti il nucleo	Superficie utile massima
1	50
2	60
3	75
4	90
5	100
6	110
7	120
8	130
9	140
10	150

TABELLA B
Idoneità degli alloggi

Numero componenti il nucleo	Superficie utile massima	Superficie utile minima	Numero minimo stanze da letto	Numero massimo stanze da letto
-	-	-	-	-
1	50	35	1	1
2	50	35	1	2
3	65	50	2	3
4	70	55	2	3
5	80	65	2	4
6	90	75	3	4
7	105	90	3	4
8	110	95	3	5
9	120	105	4	5
10	130	115	5	6

Per comprovate esigenze è data facoltà agli enti locali di autorizzare la locazione di alloggi:

1) che hanno la superficie utile massima non superiore al 15% delle superfici previste dalla Tabella b);

2) che hanno la superficie utile massima non corrispondente al numero di stanze da letto secondo le indicazioni della Tabella b).».

b) nel secondo periodo le parole «superiore pari o superiore» sono sostituite dalle seguenti:

«pari o superiore».

Art. 32.

Modificazioni all'allegato 3 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al primo comma del punto 2. dell'allegato 3 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d. è sostituita dalla seguente:

«d. per i nuclei familiari composti da un soggetto maggiorenne e uno o più soggetti minori: punti 80 - età del soggetto maggiorenne (in sostituzione del punteggio di cui alla lettera a)»;

b) alla lettera f. nuclei familiari sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente:

«residenti in un alloggio privo di servizi igienici o con servizi igienici esterni, punti 10»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«residenti in alloggi inidonei ad ospitare il nucleo familiare in quanto dotati di un numero di stanze da letto inferiore a quello minimo previsto dall'allegato 2. Si intende per stanza da letto ogni vano finestrato, avente superficie minima di metri quadrati 8, ulteriore rispetto a quelli adibiti a servizi igienici, cucina e soggiorno, punti 10»;

3) il quarto periodo è sostituito dal seguente:

«provenienti, negli ultimi due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda e per almeno sei mesi consecutivi, da strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero o da strutture carcerarie, punti 10.»

2. Nel secondo comma del punto 2. dell'allegato 3 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «alla presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «ai primi tre punti».

3. Al primo comma del punto 3. dell'allegato 3, la lettera a. è sostituita dalla seguente:

«a. per ogni anno di attività lavorativa, prestata nel biennio valido ai fini della valutazione dell'ICEF per l'accesso al beneficio da ciascun componente il nucleo familiare, per il quale risulti un compenso di almeno 4.000,00 Euro di reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, punti 15. Per ogni lavoratore in stato di quiescenza presente nel nucleo, 30 punti;».

4. Al primo comma del punto 3. dell'allegato 3, la lettera d. è sostituita dalla seguente:

«d. nuclei familiari che non hanno espresso nessuna scelta di ambito territoriale di preferenza nell'ente locale in cui sono residenti, punti 10;».

5. Al primo comma del punto 3. dell'allegato 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis. nuclei familiari che non hanno espresso nessuna scelta di ambito territoriale di preferenza e hanno presentato domanda in un ente locale diverso da quello di residenza, punti 5.».

Art. 33.

Modificazioni all'allegato 4 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al primo comma del punto 1., lettera c), dell'allegato 4 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 dopo le parole «definita dall'allegato 2,» sono aggiunte le seguenti «Tabella A) e Tabella B),».

2. Al secondo comma del punto I dell'allegato 4 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 dopo le parole «dell'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «Tabella B)».

Art. 34.

Modificazioni all'allegato 5 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al primo comma del punto 3. dell'allegato 5 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 dopo le parole «SUP. VT. ABITAB. è la superficie utile abitabile dell'alloggio calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2.» sono aggiunte le seguenti: «Tabella B)».

Art. 35.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 29 maggio 2007

Il presidente della provincia: DELLAI

07R0515-BIS

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 9 ottobre 2007, n. 8.

Ordinamento dell'industria.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 23 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività industriale

1. Ai sensi della presente legge per attività industriale si intende l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o della trasformazione di beni e dell'erogazione dei servizi connessi, inclusa la relativa distribuzione e vendita.

2. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l'esercizio di determinate attività industriali, fatte salve eventuali norme speciali.

Art. 2.

Imprese industriali

1. Sono imprese industriali le imprese individuali, le società di persone o di capitali che esercitano:

a) una delle attività di cui alle sezioni C, D, E o F della classificazione Ateco dell'Istituto nazionale di statistica, oppure

b) un'attività classificata, ai sensi della legge provinciale sull'ordinamento dei servizi, quale attività di servizi industriali.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono avere almeno due delle seguenti caratteristiche:

a) produzione o servizio prevalentemente in serie;

b) organizzazione aziendale separata in una unità produttiva ed in una unità amministrativa con separata gestione delle unità e del personale e l'eventuale collaborazione dell'imprenditore limitata alle attività dirigenziali;

c) produzione dei beni e svolgimento dei servizi con prevalente divisione sistematica del lavoro.

Art. 3.

Registro delle imprese

1. L'iscrizione delle imprese industriali nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura avviene mediante attribuzione del corrispondente codice Ateco dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 4.

Sanzioni amministrative

1. La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e provinciali, in caso di esercizio di un'attività industriale senza il possesso dei prescritti requisiti professionali, è delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla quale pervengono i relativi introiti.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio

1. Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l'anno 2007 per l'applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 3, comma 1, tabella A, della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, come modificata dall'art. 4, comma 1, tabella A, della legge provinciale 19 luglio 2007, n. 4:

n. 94: -960.000 euro

n. 119: - 6.800.000 euro

n. 115: + 4.860.000 euro

n. 118: + 1.000.000 euro

n. 123: + 1.900.000 euro.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

UPB in diminuzione:

UPB 12200: - 960.000 euro

UPB 16210: - 6.800.000 euro

UPB in aumento:

UPB 15200: + 4.860.000 euro

UPB 16200: + 1.000.000 euro

UPB 17205: + 1.900.000 euro.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 9 ottobre 2007

Il Presidente della provincia: DURNWALDER

07R0765

LEGGE PROVINCIALE 12 ottobre 2007, n. 9.

Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti.

(Pubblicata nel Suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 43 del 23 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 1.

Diritto all'assistenza in stato di non autosufficienza

1. La presente legge assicura specifiche prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali a persone non autosufficienti, al fine di consentire alle stesse la conduzione di una vita dignitosa.

2. Hanno diritto alle prestazioni di cui alla presente legge i cittadini e le cittadine italiani/e e dell'Unione europea (UE), gli apolidi e i cittadini e le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, con residenza ininterrotta e dimora stabile in provincia di Bolzano da almeno cinque anni. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica di 15 anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la richiesta di riconoscimento dello stato di non autosufficienza.

3. Hanno altresì diritto alle prestazioni, indipendentemente dalla residenza ininterrotta e dalla dimora stabile quinquennale, i figli e le figlie dei cittadini e delle cittadine italiani/e e dell'UE di cui al comma 2, minorenni e, se a carico, maggiorenni. Hanno diritto alle prestazioni anche i figli e le figlie minorenni e, se a carico, maggiorenni dei cittadini e delle cittadine extracomunitari/e in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. Le prestazioni sono erogate senza pregiudizio del diritto all'indennità di accompagnamento nonché del diritto alle prestazioni economiche a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.

5. L'indennità di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è computata nella prestazione di cui alla presente legge.

6. Le disposizioni della presente legge non esonerano i familiari né gli altri soggetti dai doveri di solidarietà nei confronti dell'assistito di cui all'art. 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

7. Restano ferme le competenze dei comuni in materia di assistenza alle persone non autosufficienti.

8. Sono comunque fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

9. La Provincia e gli enti operanti nel campo sociale e sanitario attuano specifici interventi a sostegno della maggiore autonomia possibile della persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini della presente legge si intende per non autosufficiente una persona incapace in misura rilevante e permanente, a causa di patologie o disabilità fisiche, psichiche o mentali, di svolgere le attività della vita quotidiana negli ambiti costituiti da alimentazione, igiene personale, funzioni escretorie, mobilità, vita psico-sociale e conduzione dell'economia domestica, e che necessita pertanto dell'aiuto regolare di un'altra persona, mediamente per più di due ore al giorno alla settimana; al riguardo va tenuta presente la possibilità di migliorare l'autonomia personale del richiedente mediante l'utilizzo di ausili tecnici.

Art. 3.

Accertamento dello stato di non autosufficienza

1. Lo stato di non autosufficienza è accertato, su richiesta, dalle unità di valutazione, territorialmente articolate, composte da infermieri e da operatori socio-assistenziali o operatori specializzati dei servizi sociali. Nell'esercizio delle proprie funzioni le unità sono coadiuvate dal medico di base competente. In tale sede alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie sono offerti consulenza, orientamento e informazione sull'assistenza a domicilio.

2. L'unità di valutazione esegue altresì controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato titolo all'assistenza e per verificare l'adeguatezza dell'assistenza prestata a domicilio e nelle strutture residenziali. L'erogazione della prestazione è sospesa se l'assistito o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica periodica della perdurante sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1.

3. Contro l'esito dell'accertamento è ammesso ricorso alla commissione d'appello entro trenta giorni dalla notifica della decisione. La decisione della commissione d'appello è definitiva.

4. La commissione d'appello è composta da un medico, un infermiere e un operatore socio-assistenziale.

5. Le unità di valutazione e la commissione di appello sono nominate dalla Giunta provinciale e possono avvalersi di altri esperti nel campo socio-assistenziale e sanitario.

6. Una nuova valutazione può essere eseguita su richiesta o, in caso di evidente variazione dello stato di non autosufficienza, anche d'ufficio.

7. La valutazione dello stato di non autosufficienza è periodicamente verificata.

Art. 4.

Istituzione del fondo per l'assistenza ai non autosufficienti

1. È istituito il fondo per l'assistenza ai non autosufficienti, di seguito denominato fondo, suddiviso nel fondo prestazioni, destinato alla gestione e alla copertura finanziaria della spesa corrente per le prestazioni in atto, e nel fondo integrativo a capitalizzazione, destinato alla copertura a lungo termine della spesa per le prestazioni future.

2. Il fondo prestazioni è destinato alla copertura delle spese derivanti dall'erogazione dell'assegno di cura e delle altre spese correnti.

3. Il fondo integrativo a capitalizzazione, dopo una fase di alimentazione e capitalizzazione, è destinato all'integrazione del fondo prestazioni.

Art. 5.

Alimentazione del fondo

1. Nel fondo confluiscono le seguenti risorse finanziarie:

- a) l'assegnazione annua a carico del bilancio provinciale;
- b) le assegnazioni regionali per gli interventi in favore delle persone non autosufficienti;
- c) le eventuali assegnazioni statali destinate all'assistenza delle persone non autosufficienti;
- d) gli interessi attivi ed altri proventi derivanti dalla gestione patrimoniale del fondo;
- e) entrate previste dalla legge, con destinazione vincolata all'assistenza di persone non autosufficienti;
- f) altre somme liberamente assegnate.

Art. 6.

Gestione e amministrazione

1. Per l'attuazione degli interventi della presente legge e l'amministrazione del fondo di cui agli articoli 4 e 5, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre la gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e del relativo regolamento.

2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'art. 12.

Art. 7.

Equilibrio finanziario

1. La Giunta provinciale delibera, oltre al bilancio di previsione annuale e al conto consuntivo, anche un piano finanziario pluriennale di durata almeno decennale da aggiornare annualmente, nonché il programma annuale di intervento, con articolazione delle previsioni di spesa in relazione ai diversi gradi di bisogno e modalità di cura.

Art. 8.

Prestazioni del fondo

1. Le prestazioni del fondo sono erogate all'interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno di cura mensile. In presenza dei requisiti da stabilirsi dalla Giunta provinciale, la prestazione può essere erogata, su richiesta, alle persone che prestano l'assistenza.

2. L'ammontare dell'assegno di cura mensile è determinato in base al livello di non autosufficienza, valutato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, ed è differenziato nei seguenti quattro livelli:

- a) 1° livello - euro 510;
- b) 2° livello - euro 900;
- c) 3° livello - euro 1.350;
- d) 4° livello - euro 1.800.

3. Per l'assistenza nelle case di riposo e nei centri di degenza, l'assegno mensile è integrato con un ulteriore importo fissato dalla Giunta provinciale in base all'entità e alla qualità dei servizi di assistenza e di cura offerti, come definiti ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera f).

4. Su richiesta della persona assistita o dei familiari o qualora l'unità di valutazione riscontri che non è garantita un'adeguata assistenza, parte dell'assegno di cura è erogato sotto forma di buoni-servizio.

5. La Giunta provinciale può aumentare l'assegno di cura mensile ogni due anni, con arrotondamento all'unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel biennio stesso. Rimane esclusa la quota dell'indennità di accompagnamento.

Art. 9.

Gestione dei servizi

1. I servizi di assistenza domiciliare, di assistenza semiresidenziale e i servizi residenziali sono gestiti ed erogati dagli enti gestori dei servizi sociali di cui all'art. 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dagli enti privati di cui all'art. 20 della medesima legge.

2. I servizi di cui al comma 1 devono essere accreditati dalla Provincia.

Art. 10.

Principi e modalità di erogazione dell'assistenza

1. È favorita la permanenza della persona assistita nel suo abituale ambiente di vita. Ove ciò non sia possibile, hanno priorità le strutture semiresidenziali rispetto alle strutture residenziali.

2. Ai fine di garantire un'assistenza adeguata sono messi a disposizione su tutto il territorio provinciale dei servizi di assistenza domiciliare ambulante, semiresidenziali e residenziali di qualità.

3. Il cittadino ha diritto all'offerta dei servizi di cui al comma 2, a condizioni unitarie di accesso sul territorio provinciale, a quantità sostenibili e a tariffe ragionevoli.

4. L'assegno di cura di cui all'art. 8 è destinato alla cura e all'assistenza adeguata della persona non autosufficiente, in particolare con le seguenti finalità:

a) sostegno economico della persona non autosufficiente per la propria cura ed assistenza;

b) pagamento della tariffa per l'utenza del servizio di aiuto domiciliare o dell'ospitalità presso servizi semiresidenziali o residenziali;

c) copertura delle spese previdenziali a favore dei familiari che prestano l'assistenza;

d) copertura dei costi a sostegno della «vita indipendente».

5. Non sono a carico del fondo le prestazioni educative, formative e occupazionali, né quelle sanitarie.

6. Il servizio sanitario assicura le prestazioni preventive, curative e riabilitative, nonché l'assistenza protesica e farmaceutica, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza.

7. In caso di ricovero nelle strutture residenziali del servizio sanitario, l'assegno continua ad essere corrisposto nella misura corrispondente al 1° livello. Alle persone non autosufficienti inquadrate nel 2° livello o in un livello superiore l'assegno può essere corrisposto per la durata massima di trenta giorni.

Art. 11.

Mobilità

1. Ai fine di consentire la continuità dell'assistenza in caso di trasferimento della residenza fuori dal o nel territorio provinciale, la Provincia può concludere, a condizione di reciprocità, intese con altri enti; presupposto è la garanzia del diritto a prestazioni analoghe.

Art. 12.

Criteri di applicazione

1. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, determina:

a) i criteri e le modalità di rilevamento del fabbisogno di assistenza;

b) le attività della vita quotidiana relative all'alimentazione, all'igiene personale, alle funzioni escretorie, alla mobilità, alla vita psico-sociale nonché alla conduzione dell'economia domestica, rilevanti ai fini della valutazione del fabbisogno di assistenza;

c) i compiti, l'organizzazione e il funzionamento delle unità di valutazione e della commissione di appello di cui all'art. 3, nonché la loro collaborazione con i servizi territoriali;

d) le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo;

e) i criteri di determinazione dei cinque anni di residenza richiesti ai fini del diritto alla prestazione;

f) la definizione delle prestazioni di cura e assistenza rilevanti ai fini della presente legge;

g) le modalità di gestione del fondo.

Art. 13.

Norme applicative

1. Le prestazioni del fondo sono erogate ai richiedenti, riconosciuti non autosufficienti secondo i criteri della presente legge, con decorrenza dal 1° luglio 2008, ad eccezione dei soggetti che risultano assistiti in case di riposo o centri di degenza, per i quali l'erogazione decorre dal 1° gennaio 2009.

2. In prima applicazione della presente legge i dati personali richiesti ai fini dell'accertamento dello stato di non autosufficienza sono tratti dagli archivi delle gestioni dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessa di trovare applicazione l'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, per gli ospiti che beneficiano dell'assegno di cura di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per prestazioni assistenziali e relativa gestione si provvede con il fondo previsto all'articolo 4.

2. L'entità del fondo è determinata dalla Provincia con legge finanziaria annuale. In sede di determinazione del fondo si tiene conto delle assegnazioni della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e successive modifiche, e anche degli eventuali proventi derivanti dalla gestione patrimoniale del fondo a capitalizzazione.

3. Il fabbisogno stimato del fondo e le relative modalità di finanziamento per il periodo 2008-2022 sono determinati come riportato nell'allegata tabella A.

4. Alla spesa complessiva di 242,39 milioni di euro a carico del bilancio provinciale per gli esercizi 2008 e 2009, come risultante dall'allegato A, si provvede nel modo seguente:

a) 197,70 milioni di euro mediante quote degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il biennio 2008-2009, alla funzione-obiettivo 9, lettera b.1, per l'importo di 104,69 milioni di euro e alla funzione-obiettivo 10, lettera b.1, per l'importo di 93,01 milioni di euro, per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi delle disposizioni di legge provinciale che cessano di aver attuazione con l'entrata in vigore della presente legge;

b) all'ulteriore maggior spesa di 44,69 milioni di euro mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto nel bilancio pluriennale per il biennio 2008-2009 alla funzione-obiettivo 27, lettera b.1.

5. Per gli esercizi successivi al 2009 si provvede con i mezzi stabiliti con legge finanziaria annuale di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 15.

Armonizzazione delle prestazioni e delle rette delle case di riposo e dei centri di degenza

1. Per armonizzare il livello delle prestazioni e delle rette nelle case di riposo e nei centri di degenza, la Giunta provinciale approva un programma quinquennale di misure, tra cui:

- a) l'analisi dei fattori di qualità e di costo dei servizi;
- b) l'introduzione della contabilità analitica per centri di costo nei servizi;
- c) l'emanazione di specifici criteri ed indirizzi per la fissazione annuale dei costi e delle tariffe dei servizi, come previsto dall'art. 13, comma 6, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Capo II

MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 18 AGOSTO 1988, N. 33, RECANTE «PIANO SANITARIO PROVINCIALE 1988 - 1991»

Art. 16.

Sostituzione dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio

1. Con effetto dal 1° luglio 2008 sono abrogati gli articoli 21, ad eccezione del comma 3, nonché l'art. 21-bis della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, essendo il relativo assegno sostituito dalle nuove prestazioni di cui all'art. 8 della presente legge.

2. Ai beneficiari dell'indennità di accompagnamento e/o dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio in data 30 giugno 2008 spetta, a decorrere dal 1° luglio 2008, un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e l'assegno eventualmente d'importo inferiore di cui alla presente legge. L'assegno è corrisposto finché la differenza non sarà assorbita da futuri aumenti. A tal fine è necessario il possesso dei requisiti previsti dalla normativa precedente.

Capo III

MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 APRILE 1991, N. 13, RECANTE «RIORDINO DEI SERVIZI SOCIALI IN PROVINCIA DI BOLZANO»

Art. 17.

Compiti della Provincia

1. Dopo la lettera w) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono aggiunte le seguenti lettere:

- «x) accreditare i servizi sociali;
- y) approvare il catalogo delle prestazioni essenziali dei servizi sociali;
- z) erogare le prestazioni del fondo di non autosufficienza, previo accertamento dello stato di non autosufficienza.»

Art. 18.

Modalità organizzative

1. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«6. I servizi di gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla Provincia e, qualora finanziati anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni.»

Art. 19.

Il distretto

1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«3. Per una gestione unica e integrata del distretto socio-sanitario gli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari sottoscrivono accordi, con i quali sono fissate le modalità gestionali uniche e di conduzione dei servizi, la predisposizione del personale e il finanziamento condiviso e partecipativo delle attività. Gli accordi prevedono che la gestione di tutto il distretto socio-sanitario integrato o di settori specifici venga trasmessa ad un unico operatore di uno dei due enti gestori, che assume l'incarico per conto di entrambi. Gli accordi prevedono inoltre programmi socio-sanitari annuali e pluriennali e vengono sottoscritti da entrambi i gestori.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 12 ottobre 2007

Il Presidente della provincia: DURNWALDER

(Omissis).

07R0741

LEGGE PROVINCIALE 12 ottobre 2007, n. 10.

Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi.

(Pubblicata nel *Suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 43 del 23 ottobre 2007*)

(Omissis).

07R0740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 maggio 2007, n. 29.**Modifica del regolamento d'esecuzione degli articoli 23, 24 e 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41 «Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro».**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Provincia di Bolzano n. 26 del 27 giugno 2007*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1299 del 23 aprile 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione

1. Il comma 4bis dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 24 agosto 1990, n. 19, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 aprile 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007, registro n. 1, foglio n. 17

07R0447

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 maggio 2007, n. 31.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'installazione e conduzione di impianti termici.

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 del Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 10 dell'10 luglio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1391 del 2 maggio 2007

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La rubrica in lingua tedesca del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, è così sostituita: «Änderung der Durchführungsverordnung über den Einbau und den Betrieb von Heizanlagen».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 è così sostituito:

«1. Il progetto di impianto di riscaldamento deve osservare le norme sulla sicurezza impiantistica, la tutela contro l'inquinamento dell'aria e delle acque ed il contenimento del consumo energetico. La relazione tecnica per impianti di riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore a 1000 Celsius deve essere redatta secondo gli schemi dell'allegato C.»

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 è così sostituito:

Il verbale di collaudo di impianto di riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore a 1000 Celsius deve essere redatto secondo l'allegato D1. Il relativo contenuto è riportato nel libretto di centrale secondo l'allegato D2A per impianti a combustibile solido e secondo l'allegato D2B per impianti a combustibile liquido o gassoso.»

Art. 4.

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, è sostituito dall'allegato C al presente decreto.

Art. 5.

1. L'allegato D al decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, è sostituito dagli allegati D1, D2A e D2R al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 maggio 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007, registro n. 1, foglio n. 19

07R0461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 maggio 2007, n. 33.

Norme tecniche per l'attuazione della legge provinciale per la tutela della salute dei non fumatori.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 17 del 17 luglio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1186 del 10 aprile 2007;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le modalità per la tutela della salute dei non fumatori in attuazione della legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6, di seguito denominata legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado: i cortili, le terrazze, i giardini, i parcheggi, le aree di entrata, i gioscali aperti, le aree di servizio, i parchi gioco, le aree ricreative ed i campi sportivi;

b) luoghi aperti di pertinenza delle strutture per giovani: i gioscali aperti, i parchi gioco, i campi sportivi e le aree di servizio;

c) strutture per giovani: i collegi, i centri giovanili, parrocchiali, sportivi e simili;

d) locali chiusi, di cui all'art. 1, comma 1, della legge, nei quali vengono somministrati pasti: i locali chiusi destinati al consumo di pasti, di tutti gli esercizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, all'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche, all'art. 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, all'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, e all'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, ivi compresi i circoli privati, club e simili;

e) pasti: tutte le tipologie di alimenti, salvo gelati, toast, panini, paste, dolci, salati e prodotti analoghi.

Art. 3.

Requisiti tecnici dei locali per fumatori

1. Le aree per fumatori vanno contrassegnate e separate da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. Il totale delle superfici delle aree riservate a chi fuma deve comunque essere inferiore al totale delle superfici delle aree riservate ai non fumatori. Tali aree devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

a) essere delimitate da pareti a tutta altezza su tutti i lati;

b) essere dotate di ingresso con porta a chiusura automatica;

c) essere adeguatamente segnalate;

d) non costituire un'area obbligata di passaggio per chi non fuma;

e) essere dotate di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata e di ricambio d'aria.

Art. 4.

Impianti di ventilazione e di ricambio d'aria

1. Gli impianti di ventilazione e di ricambio d'aria garantiscono una portata d'aria di ricambio esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio deve essere adeguatamente filtrata. Nelle aree per fumatori deve essere assicurato un ricambio d'aria con una frequenza minima pari a 19 ricambi l'ora in relazione al volume di tali aree. In ogni caso, però, dev'essere garantito un ricambio d'aria di 30 litri al secondo a persona. Il numero massimo di persone ammissibili contemporaneamente nell'area per fumatori è fissato in base alla portata degli impianti di ventilazione e di ricambio d'aria. Tale indicazione va affissa nel luogo in cui vengono esposte le licenze e le altre autorizzazioni.

2. Nel caso in cui i mezzi di cui al comma 1 non siano destinati esclusivamente alla ventilazione dell'area per fumatori, la persona incaricata dell'installazione o del collaudo certifica il volume d'aria garantito dall'impianto per la ventilazione dell'area fumatori.

3. Le aree per fumatori devono essere mantenute in depressione non inferiore a cinque Pascal (Pa) rispetto agli ambienti limitrofi.

4. Tutta l'aria delle aree per fumatori è direttamente espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizia.

5. Gli impianti di ventilazione devono essere progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme di buona tecnica. Essi devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di risparmio energetico, nonché alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

6. La persona incaricata dell'installazione o del collaudo mette in servizio l'impianto di ventilazione dopo averlo controllato e ispezionato.

7. La manutenzione e le verifiche di sicurezza dell'impianto di ventilazione sono effettuate da persone esperte secondo le indicazioni del costruttore e tenuto conto delle ore di funzionamento e delle condizioni d'usura dell'impianto.

8. L'installazione, la messa in esercizio, la manutenzione e le verifiche di sicurezza sono certificate mediante verbali di verifica o libretti di manutenzione. La documentazione è redatta in lingua tedesca o in lingua italiana.

9. Il gestore dell'impianto deve dimostrare la regolare manutenzione e verifica di sicurezza degli impianti installati.

Art. 5.

Cartelli di divieto di fumo

1. Nei locali in cui è vietato fumare vanno esposti appositi cartelli realizzati secondo l'allegato A, almeno nel formato DIN A5, e recanti la scritta «vietato fumare» «Rauchen verboten» almeno in lingua tedesca e italiana, nonché la rappresentazione grafica del divieto di fumo.

2. Nelle strutture con più locali è sufficiente che le indicazioni di cui al comma 2 siano riportate su almeno un cartello.

3. Le aree per fumatori sono contrassegnate dal cartello recante la scritta «area per fumatori» «Raucherraum» almeno in lingua tedesca e italiana.

4. In caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione nelle aree per fumatori va apposto il cartello recante la scritta almeno in lingua italiana e tedesca: «Vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione» «Rauchen verboten wegen defekter Lüftungsanlage».

Art. 6.

Modifiche al regolamento sulle violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili

1. All'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002, n. 24, e successive modifiche, è abrogato il seguente capoverso:

«Legge 11 novembre 1975, n. 584:

art. 1 (sanzioni di cui all'art. 7, comma 1);

art. 2 (sanzioni di cui all'art. 7, comma 2)».

2. All'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente capoverso:

«Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6:

art. 4, comma 1, limitatamente ai minori nelle scuole di ogni ordine e grado e ai minori nelle strutture per giovani nonché nei relativi luoghi aperti di loro pertinenza;

art. 4, comma 2, limitatamente alla violazione dell'art. 3, comma 1, lettera a)».

Art. 7.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della provincia del 16 marzo 2005, n. 9, è abrogato.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 maggio 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2007, registro n. 1, foglio n. 20

Allegato A



Landesgesetz vom 3. Juli 2006, Nr. 6,
zum Schutz der Gesundheit
der Nichtraucher

Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
sulla tutela della salute
dei non fumatori

VERWALTUNGSSTRAFE
von 27,50 € bis 275,00 €

SANZIONE AMMINISTRATIVA
da 27,50 € a 275,00 €

Die Geldbuße wird verdoppelt, wenn der Verstoß in
Anwesenheit einer augenscheinlich schwangeren Frau
oder in Anwesenheit von Säuglingen oder Kindern bis
zum 12. Lebensjahr begangen wird.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la
violazione sia commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o
bambini fino a 12 anni.

07R0500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 maggio 2007, n. 34.

Modifica del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 31 luglio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1601 del 14 maggio 2007.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituita:

«*h*) un funzionario amministrativo/una funzionaria amministrativa appartenente almeno all'ottava qualifica, designato/designata dall'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano;».

2. La lettera *l*) del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituita:

«*l*) quattro rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori/artigiani in Alto Adige;».

Art. 2.

1. I commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«3. Gli incarichi di importo fino a Euro 50.000,00 possono essere affidati dall'amministrazione committente ai soggetti di sua fiducia di cui all'art. 22 della legge.

4. Per gli incarichi di importo superiore a Euro 50.000,00 e fino alla soglia comunitaria l'amministrazione committente invita almeno cinque professionisti, scelti dall'elenco di fiducia, ove ufficialmente istituito, tenendo conto dell'importo degli incarichi già conferiti agli stessi e dell'esperienza professionale maturata. Sono prioritariamente invitati i professionisti ai quali sono stati conferiti incarichi per importi di minore entità. Qualora l'amministrazione committente non abbia ufficialmente istituito un elenco di fiducia ogni incarico deve essere conferito a seguito di pubblicazione di un bando di gara.».

Art. 3.

Abrogazione

1. Il comma 6 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 maggio 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2007, registro n. 1, foglio n. 23

07R0574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2007, n. 35.

Garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 24 luglio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1709 del 21 maggio 2007.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e l'ammontare della garanzia finanziaria per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti in attuazione dell'art. 24, comma 2 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

Art. 2.

Garanzia finanziaria

1. Presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è la presentazione di una garanzia finanziaria a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, a copertura delle spese a titolo di risarcimento per danni ambientali in conseguenza dell'attività svolta.

2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 è prestata nelle forme della garanzia bancaria o assicurativa secondo il modulo di cui all'allegato A).

3. La garanzia finanziaria ha validità per la durata dell'autorizzazione e per un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 3.

Ammontare della garanzia finanziaria

1. Per le attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato B della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, con le quali sono trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

a) 0,50 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti pericolosi depositati oppure smaltiti in un anno per un importo minimo di 50.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 1.500.000,00 Euro;

b) 0,20 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti non pericolosi depositati oppure smaltiti in un anno per un importo minimo di 25.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 750.000,00 Euro.

2. Per le attività di recupero dei rifiuti di cui all'allegato C della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, con le quali vengano trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

a) 0,25 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti pericolosi depositati oppure recuperati in un anno per un importo minimo di 25.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 750.000,00 Euro;

b) 0,10 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti non pericolosi depositati oppure recuperati in un anno per un importo minimo di 12.500,00 Euro sino ad un importo massimo di 350.000,00 Euro;

c) 12 Euro a tonnellata per rifiuti inerti non pericolosi depositati oppure recuperati in un anno, da un importo minimo di 12.500,00 Euro ad un importo massimo di 350.000,00.

3. Per il deposito o lo smaltimento di rifiuti propri nel luogo di produzione l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

a) 0,50 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno per un importo minimo di 5.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 100.000,00 Euro;

b) 0,20 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti non pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno per un importo minimo di 2.500,00 Euro sino ad un massimo di 50.000,00 Euro.

4. Se si ricade nell'ambito di più attività di cui ai commi 1, 2 e 3 l'ammontare della garanzia finanziaria viene stabilita sommando i relativi importi, fissando però un importo massimo di 1.500.000,00 Euro.

5. Le garanzie finanziarie sono in ogni caso ridotte del 50 per cento per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS n. 761/2001 e del 40 per cento nel caso di impianti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001.

6. Dall'applicazione del presente regolamento sono escluse:

a) Le autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

b) Le autorizzazioni degli impianti di recupero e riutilizzo dei rifiuti ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

c) Piccoli impianti di compostaggio ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

d) Le autorizzazioni d'impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 24, comma 8 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

e) Gli enti pubblici e le società di capitale a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 4.

Termine di presentazione

1. La garanzia finanziaria è presentata entro sei mesi dalla richiesta da parte dell'Ufficio gestione rifiuti. Decorso infruttuosamente tale termine la domanda è dichiarata decaduta.

Art. 5.

Risoluzione della garanzia finanziaria

1. Su richiesta dell'interessato la garanzia finanziaria in caso di rinnovo, integrazione e modifica dell'autorizzazione nonché di cessazione dell'attività può essere risolta, previo nulla osta da parte dell'Ufficio gestione rifiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 giugno 2007

DURNWALDER

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2007, registro n. 1, foglio n. 21

07R0575

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 46.

Rendiconto generale per l'esercizio 2006. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.

(*Pubblicata nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 4 gennaio 2008*)

(*Omissis*).

08R0220

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 47.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 4 gennaio 2008*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali «Allegato 1» per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno «Allegato 2» ed iscritto nel relativo bilancio di previsione.

3. Al fine di autorizzare l'impiego delle risorse di cui al capitolo di spesa UPB 01.01.003 - 11103 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale anche per il pagamento delle missioni all'estero oltre che per il pagamento di quelle effettuate nel territorio regionale, il predetto capitolo è ridenominato «Indennità di trasferta e rimborso spese al Presidente della giunta regionale ed ai componenti la Giunta stessa per missioni».

4. I proventi derivanti dalle procedure di recupero conseguenti alle verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie rese nell'anno 2005, dalle strutture titolari di contratti negoziali, stimati in € 22.627.033,22 confluiscono nel bilancio regionale.

5. I proventi derivanti dalle procedure di recupero attivate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione), stimati in € 26.810.042,00, confluiscono nel bilancio regionale.

6. La Giunta regionale, per il tramite della direzione sanità, è autorizzata a procedere al recupero delle somme di cui ai commi 4 e 5 sia direttamente che per mezzo delle aziende sanitarie locali e della Fira S.p.a., le quali provvedono al versamento delle relative somme sul conto corrente di Tesoreria regionale, secondo le modalità indicate con provvedimento di Giunta regionale adottato su proposta della competente direzione Sanità.

7. Le risorse di cui ai commi 4 e 5 sono introitate sul capitolo di entrata di nuova istituzione UPB 03.05.001 - 35800 denominato: «Proventi da procedure di recupero su prestazioni sanitarie di strutture convenzionate» ed iscritte sul bilancio di previsione 2008 per l'importo di € 49.437.075,22.

8. Al fine di consentire la copertura delle maggiori perdite registrate nel corso dell'anno 2006 da parte del Servizio sanitario regionale rispetto alle previsioni del Piano sanitario di rientro di cui all'accordo Stato - Regione Abruzzo stipulato il 6 marzo 2007 pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo n. 3 straordinario del 23 marzo 2007, è autorizzata l'iscrizione in bilancio della spesa pari a € 5.353.000,00 per l'esercizio finanziario 2008. A tal fine è istituito il capitolo di spesa UPB 12.01.2001 - 81598 denominato «Finanziamento regionale dei maggiori disavanzi generati dal Servizio sanitario regionale rispetto al piano sanitario di rientro» con pari stanziamento in termini di competenza e di cassa.

9. Al fine di consentire l'erogazione della spesa inerente l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione all'esodo), la Giunta regionale, per il tramite della Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali, è autorizzata a disporre gli adeguamenti contabili delle risorse in conto residui a valere sulla U.P.B. 02.01.005.

10. La Giunta regionale, su proposta delle singole direzioni, delibera, previo parere obbligatorio della Commissione bilancio del Consiglio regionale, la riprogrammazione delle economie vincolate inerenti trasferimenti statali con vincolo di destinazione per materia, previa attestazione dei Direttori regionali competenti del soddisfacimento degli obiettivi, ovvero della sopravvenuta impossibilità al raggiungimento degli stessi, così come previsti dalle disposizioni normative oggetto dei trasferimenti medesimi.

11. Per l'esercizio finanziario 2008 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate «nell'allegato 3» alla presente legge ed è autorizzata l'iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.

12. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui «all'allegato 3» del comma 11 per i necessari adeguamenti contabili, mediante compensazione tra economie vincolate della stessa materia.

13. La Giunta regionale è autorizzata a riscrivere sul capitolo di spesa 12489 - U.P.B. 02.02.008 ridenominato: «Interventi legge n. 64/1986 - Azione organica 6.3 e programma regionale di sviluppo area programmazione», previo accertamento degli importi effettivamente riscrivibili, i residui perenti e le economie vincolate risultanti al 31 dicembre 2007 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:

a) capitolo 282434 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi progettuali per i programmi per la piccola industria - legge 1° marzo 1986, n. 64 e interventi riprogrammati»;

b) capitolo 12487 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi per l'azione organica 6.3 - legge 1° marzo 1986, n. 64 - 2° piano annuale di attuazione»;

c) capitolo 12489 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi per opere strutturali finanziate con la legge 1° marzo 1986, n. 64 - 3° piano annuale di attuazione e interventi riprogrammati»;

d) capitolo 242437 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi progettuali nel campo del turismo - legge 1° marzo 1986, n. 64 e interventi riprogrammati»;

e) capitolo 272343 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi progettuali per la tutela paesaggistica - legge 1° marzo 1986, n. 64 e interventi riprogrammati»;

f) capitolo 12486 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi per studi e progettazioni di importo inferiore o uguale a 200 milioni - legge 1° marzo 1986, n. 64 - 2° piano annuale di attuazione»;

g) capitolo 272342 - U.P.B. 05.02.014 denominato: «Interventi in favore dei comuni per il recupero dei centri storici - legge regionale 28 giugno 1989, n. 49 e legge regionale 4 giugno 1991, n. 21»;

h) capitolo 152364 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi progettuali per la salvaguardia della costa legge 1° marzo 1986, n. 64»;

i) capitolo 102470 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi progettuali in agricoltura legge n. 64/1986 e interventi riprogrammati»;

j) capitolo 12485 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi per opere inferiori a 5 miliardi - legge 1° marzo 1986, n. 64 - piano annuale di attuazione».

14. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia di Patto di stabilità interno, estende ai propri enti strumentali e aziende regionali gli obblighi che ne derivano.

15. Ai fini di cui al comma 14, agli enti strumentali e alle aziende regionali si applicano le disposizioni di cui ai commi 657, 658, 658-bis e 659 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 non si applicano alle spese sostenute dalle Aziende per il diritto allo studio universitario per gli interventi di qualsivoglia natura attivati per il sostegno del diritto allo studio finanziati con trasferimenti regionali finalizzati.

17. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2008, la direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali della Giunta regionale coordina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all'interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

18. La Giunta regionale contemperandone opportunamente le conseguenze, qualora ne ravvisi la necessità, è autorizzata ad assumere diversa determinazione rispetto ai commi 14 e seguenti.

19. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43 (Norme programmatiche dell'attività del settore LL.PP. e politica della casa nel biennio 1979-1980) è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare al Servizio che dispone l'assegnazione e l'erogazione dei fondi il rendiconto finale del lavoro di ogni opera eseguita con l'indicazione della utilizzazione delle somme accreditate e relativa documentazione di spesa, entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di esecutività della delibera approvata dagli atti di collaudo».

20. Dopo il comma 2 dell'art. 92-bis (Concessioni pertinenze idrauliche e autorizzazioni idrauliche) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2003) è inserito il seguente:

«2-bis. I proventi derivanti dal deposito cauzionale di cui al comma 2 sono introitati sul capitolo di entrata del bilancio regionale 35018 - U.P.B. 03.05.001 denominato: «Entrate derivanti da cauzioni prestate a garanzia delle concessioni per l'utilizzazione di terreni demaniali e di acque pubbliche (Testo unico n. 523/1904)» e gli oneri inerenti la restituzione del medesimo deposito cauzionale sono imputati sul capitolo di spesa del bilancio regionale di nuova istituzione 151481 U.P.B. 5 gennaio 2002 denominato: «Restituzione dei depositi cauzionali prestatati a garanzia delle concessioni per l'utilizzazione dei terreni demaniali e di acque pubbliche - testo unico n. 523/1904»».

21. Il comma 4 dell'art. 2 (Incentivazione all'esodo dei dirigenti) della legge regionale 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione all'esodo) è interpretato nel senso che la retribuzione lorda è quella percepita al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2007.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la quota di accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto è pari al 6,9 % della retribuzione utile ai medesimi fini.

23. Il comma 11 dell'art. 85 (Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti) legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004) e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«11. Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa».

24. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione degli impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati ai sensi dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e trasferiti alla Regione Abruzzo con DPCM dell'11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da

trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

25. All'alienazione si procede mediante asta pubblica con diritto di prelazione degli attuali concessionari. La partecipazione all'asta è riservata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli o a società nelle quali imprenditori agricoli singoli o associati abbiano una partecipazione superiore al cinquanta per cento.

26. L'alienazione è effettuata con vincolo decennale di inalienabilità e di indivisibilità a favore della Regione Abruzzo. Gli impianti trasferiti conservano altresì la destinazione originaria per tutta la durata dei rapporti in essere per la gestione e comunque per un periodo non inferiore ai dieci anni. Detto vincolo comporta per l'acquirente il rispetto delle finalità di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché delle condizioni contenute nelle convenzioni in essere per la gestione degli impianti, ove l'acquirente risultasse diverso dall'attuale concessionario.

27. Il controllo del rispetto dei vincoli di cui al comma 26 è attribuito alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura.

28. Il prezzo di alienazione degli impianti è determinato ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2003) tenendo conto dei vincoli di destinazione di cui al comma 26. In ogni caso, l'eventuale riduzione del valore dipendente dai suddetti vincoli dovrà essere contenuta entro la misura massima della quota di contribuzione pubblica ammissibile in base alla normativa vigente.

29. Agli attuali concessionari è riconosciuto il valore residuo, calcolato alla data di scadenza della gestione e al netto degli eventuali finanziamenti a fondo perduto ricevuti, delle innovazioni ed implementazioni effettuate sugli impianti che siano state formalmente autorizzate e che siano caratterizzate da autonomia funzionale e tipologica rispetto all'impianto originario.

30. Nell'ambito dell'UPB 08.01.020 del bilancio regionale, è istituito il capitolo di spesa 131002 denominato «Interventi per la redazione piano regionale delle attività estrattive», con lo stanziamento, per l'esercizio finanziario 2008, di € 402.000,00, da destinare alla redazione del piano regionale delle attività estrattive, di cui alla legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo). Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

31. Per far fronte ai problemi derivanti dalla grave emergenza idrica verificatasi per tutto il 2007, la Giunta regionale può concedere ai consorzi di bonifica, che attestino una corretta gestione finanziaria, un contributo straordinario.

32. La direzione agricoltura - con atto di Giunta - è autorizzata ad adottare criteri di riparto anche a seguito di una ricognizione presso i consorzi delle maggiori spese e minori entrate causate dal perdurante stato di calamità.

33. La Regione può concedere contributi ai consorzi per far fronte alle minori entrate causate dal perdurante stato di calamità.

34. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e sostenere eventi sportivi di rilevanza regionale, prevede l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi a manifestazioni sportive.

35. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 34, valutati in € 950.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.003 - 91627 denominato: «Interventi per iniziative di carattere sportivo».

36. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale ed artistico di rilevanza regionale, prevede l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi ad iniziative di carattere culturale ed artistico.

37. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 36, valutati in € 625.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61636 denominato: «Interventi per iniziative di carattere culturale ed artistico».

38. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), dopo le parole «specifiche convenzioni» aggiungere «i provvedimenti sono inviati entro il termine perentorio di venti giorni alla commissione bilancio del consiglio regionale».

39. Al comma 3-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), dopo le parole «scopi specifici» aggiungere «il provvedimento è inviato alla commissione bilancio del consiglio regionale».

40. Al comma 4-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le parole «Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «Commissione bilancio del Consiglio regionale».

41. Al comma 7 dell'art. 25 legge regionale n. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le parole «al Consiglio» sono sostituite dalle parole «alla Commissione bilancio del Consiglio regionale entro venti giorni».

42. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Ai fini di cui al comma 3, tutte le proposte di provvedimenti legislativi o di modifica dei medesimi, che apportano variazioni di natura finanziaria incidenti sugli equilibri di bilancio, devono obbligatoriamente essere sottoposti a parere vincolante della struttura della Giunta preposta alla formazione e gestione del bilancio regionale, nelle more della costituzione di un'analoga struttura presso il Consiglio regionale, alla quale, a seguito di costituzione formale entro e non oltre il 30 maggio 2008, è demandata la funzione di controllo di cui al presente comma».

43. Il Consiglio regionale, in applicazione dell'art. 26 dello Statuto, esercita la funzione di controllo sugli enti, le aziende, le società dipendenti e strumentali della Regione per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

44. Le funzioni di cui al comma 43 sono svolte per il tramite delle commissioni consiliari competenti per materia.

45. Per le finalità di cui al comma 43, gli enti, le aziende, le società dipendenti e strumentali della Regione trasmettono alla Commissione consiliare competente per materia:

ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi di vertice, specificando l'oggetto di ciascun atto;

ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo.

46. Ciascuna commissione, anche su richiesta di un singolo consigliere, può richiedere agli enti ed alle aziende, alle società dipendenti e strumentali della Regione, per le attività di rispettiva competenza, la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo, convocando, se necessario, i responsabili politici e gli amministratori che hanno svolto attività amministrativa.

47. Ciascuna commissione presenta al consiglio regionale, entro il quindicesimo ottobre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dagli enti, le aziende e le società dipendenti e strumentali della Regione.

48. Ciascuna commissione riferisce altresì sulla propria attività di controllo con proprie relazioni al Consiglio regionale ogni qualvolta lo ritenga necessario.

49. Nell'esercizio della funzione di controllo, la commissione non può emanare direttive agli uffici, o procedere ad imputazione di responsabilità o sindacare l'attività di organi, enti e uffici fuori dalle relazioni di cui ai commi 47 e 48.

50. Le relazioni presentate al consiglio da ciascuna commissione sono trasmesse agli enti sottoposti al controllo.

51. Dopo l'art. 20 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 32 è aggiunto il seguente art. 20-bis:

«Art. 20-bis — 1. La Regione Abruzzo interviene a favore dei comuni abruzzesi per investimenti nei propri territori mediante l'istituzione di un fondo di solidarietà.

2. La Giunta regionale con apposita delibera determina i criteri di accesso al fondo, su proposta dell'Assessore preposto agli enti locali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'anno 2008 agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con l'istituzione del capitolo di spesa UPB 14.02.001 - 122001 denominato "Fondo di solidarietà per i comuni" con una dotazione finanziaria pari ad 8 milioni di euro».

52. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2008.

53. Alla legge di bilancio «l'Elenco delle spese di parte capitale finanziate con mutuo» e la «Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2008» sono sostituiti con i prospetti allegati alla presente legge.

54. Fanno parte integrante della presente legge gli allegati «Allegato 1», «Allegato 2», «Allegato 3» e «Allegato 4».

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. L'art. 74 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

(Omissis)

08R0139

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 agosto 2007, n. 19.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 39 del 30 agosto 2007)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. La spesa autorizzata dall'art. 59, comma 6, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, U.P.B. 12.3.1.3.1 - capitolo 476521, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2007, di 8.000 migliaia di euro e di 17.820 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009.

2. Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 2.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009 la spesa è valutata in 1.000 migliaia di euro U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478113.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 10.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'art. 36, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478109. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la relativa spesa, pari a 18.820 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007-2009, U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478109.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 agosto 2007

CUFFARO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: LO PORTO

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti:
MISURACA

08R0356

LEGGE 21 agosto 2008, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 31 agosto 2007)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Al comma 28 dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole «Dipartimento regionale lavori pubblici» con le parole «Ufficio speciale osservatorio regionale dei lavori pubblici».

2. All'art. 7-ter della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è così sostituito:

«3. L'ufficio costituisce struttura intermedia dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici ed è articolato in servizi.»;

b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Con provvedimento dell'ispettore generale dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

c) al comma 15, primo periodo, dopo le parole «due anni» sono aggiunte le parole «ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due.»;

d) al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole «della commissione» sono aggiunte le parole «, fatto salvo quanto disposto al primo periodo.»;

e) al comma 16 dopo le parole «amministrazioni di provenienza» è aggiunto il seguente periodo: «Ai componenti le commissioni, dipendenti dell'amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2008, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'art. 36, comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'art. 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivo equivalente all'indennità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.»

3. Il comma 17 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«17. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

4. Dopo il comma 17 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«17-bis. Per le opere degli enti ecclesiastici, il responsabile unico del procedimento è nominato tra i dipendenti degli enti ecclesiastici stessi aventi i requisiti di legge, e, solo in caso di comprovata assenza, dagli enti locali attuatori.»

5. Al comma 1 dell'art. 17-bis della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, le parole «rubrica ispettorato tecnico lavori pubblici» sono sostituite con le parole «rubrica dipartimento regionale dei lavori pubblici».

6. Il comma 1-bis dell'art. 18 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 12 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:

«1-bis. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali e ad interventi sugli immobili demaniali in uso o di proprietà regionale, finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), e dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, è previsto, tra le somme a disposizione dell'amministrazione:

a) l'aliquota fino all'1 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che viene utilizzata per indennità di missione e di viaggio, per rilievi ed attrezzature, per spese di funzionamento e di gestione ivi comprese le spese postali, telefoniche, telegrafiche e per la riproduzione di elaborati progettuali. Qualora gli interventi progettuali siano localizzati nelle isole minori, la predetta aliquota può essere maggiorata fino al 100 per cento;

b) l'importo delle prestazioni di lavoro straordinario del personale addetto all'assistenza in cantiere;

c) l'importo delle attrezzature per l'attività del responsabile del procedimento».

7. L'art. 18-ter della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18-ter (Aggiornamento dei prezzi). — 1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, alla indizione della gara per tutti quei progetti la cui approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7-bis, sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario.

2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, gli enti medesimi, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere negativo del responsabile del procedimento motivato dall'assenza di significative variazioni economiche e senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.

3. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.»

8. Al comma 12-bis dell'art. 19 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 1, comma 12, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, le parole dell'ultimo periodo «per quattro mesi» sono sostituite con le parole «per tre mesi».

9. Il comma 1 dell'art. 21 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata di norma con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara è determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta.

10. Al comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, le parole da «Relativamente ai soli appalti...» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata aggiudica l'appalto all'offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso, che risulta pari, o in mancanza, che più si avvicina per difetto alla media aritmetica dei ribassi individuata con le modalità di cui ai commi 1-bis 1 e 1-bis 2. Le medie sono calcolate sino alla quarta cifra decimale arrotondata alla unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.»

11. Dopo il comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni aggiungere i seguenti:

«1-bis 1. La commissione aggiudicatrice dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della determinazione della media di riferimento, procede ad escludere fittiziamente il 50 per cento delle offerte ammesse. A tal fine sorteggia un numero intero da 1 a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di maggior ribasso. I numeri delle offerte da eliminare fittiziamente, corrispondenti a tali percentuali, sono determinati senza tenere conto di eventuali

cifre decimali. La procedura di cui al presente comma non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque.

1-bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al comma 1-bis 1: se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e 24, l'aggiudicazione viene fatta all'offerta che risulta pari o che più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui al comma 1-bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l'anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.

1-bis 3. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.

1-bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di più offerte aventi identico ribasso, l'esclusione fittizia delle offerte, ai sensi del comma 1-bis 1, non può essere superiore in termini numerici al 50 per cento delle offerte presentate, non rilevando a tal fine l'ipotesi in cui le offerte presentino un identico ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di esclusione. Stante la natura fittizia dell'esclusione del 50 per cento delle offerte ammesse per la formazione della media, tutte le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara.

1-bis 5. Per le procedure di gara di competenza dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto, di cui all'art. 7-ter, la sub commissione per la verifica delle offerte anomale, di cui all'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, è integrata con un dirigente dei servizi dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'ispettore generale dello stesso ispettorato. Per la predetta attività, con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta dell'ispettore generale dell'ispettorato tecnico, sono determinati i compensi da corrispondere ai dirigenti dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, da inserire nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

1-bis 6. Il responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, comma 1, può essere audito dalla sub commissione per la verifica delle offerte anomale, prevista dall'art. 9 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 1/2005».

12. Sono fatti salvi i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione

1. L'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 — 1. L'assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi a mezzo dell'ispettorato tecnico lavori pubblici, sentita una commissione, nominata con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici, composta da:

a) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, che la presiede, o un suo delegato;

b) il dirigente generale del dipartimento dei lavori pubblici od un suo delegato;

c) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico regionale dell'assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo delegato;

d) due dirigenti dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, di cui uno è il dirigente del servizio competente per materia dell'ispettorato tecnico, e da due dirigenti dell'ispettorato tecnico regionale, tutti designati dall'assessore regionale per i lavori pubblici;

e) un rappresentante delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, scelto dall'assessore regionale per i lavori pubblici in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;

f) un rappresentante delle associazioni delle società cooperative, scelto dall'assessore regionale per i lavori pubblici in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette organizzazioni;

h) un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei geologi e dei dottori agronomi e forestali;

i) un docente universitario esperto in materia di lavori pubblici, designato dall'assessore regionale per i lavori pubblici.»

2. Sono abolite le tabelle dei numeri indice bimestrali e semestrali per la revisione dei prezzi di appalto per le opere pubbliche, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 22/1964, e all'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30.

Art. 3.

Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche

1. Nell'amministrazione della Regione siciliana, l'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, nonché dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per l'attività di coordinamento, è di competenza dell'assessorato regionale dei lavori pubblici - dipartimento dei lavori pubblici, che cura anche i rapporti con gli altri enti, con le Regioni, con lo Stato e con la Comunità europea.

2. Ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche deve essere utilizzata una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere edili appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione siciliana.

3. L'assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento dei lavori pubblici - Emanando apposito decreto attuativo per la individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati da ogni stazione appaltante.

4. Le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori di edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni.

5. L'assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento dei lavori pubblici - entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un apposito schema tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali.

6. Per la finalità del presente art. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 25 migliaia di euro cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 6.2.1.1.2 - cap. 272513. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la spesa annua valutata in 30 migliaia di euro trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009, U.P.B. 6.2.1.1.2.

Art. 4.

Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, i termini per le cooperative edilizie, previsti nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67 per pervenire all'inizio dei lavori, relativi alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

2. I termini per le imprese, per pervenire all'inizio dei lavori, relativi alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata, previsti nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 ed 11 marzo 1988, n. 67 e della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Art. 5.

Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013

1. Le società di capitali e le società cooperative che presentano richiesta, a qualsiasi titolo, di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto di importo superiore a euro 100.000,00 nell'ambito del Programma operativo regionale per il periodo 2007-2013, devono presentare agli enti concedenti, a far data dall'esercizio in cui le istanze risultano accolte e per l'intera durata dell'aiuto, certificazione del bilancio d'esercizio redatta da società autorizzate ed iscritte all'albo previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 6.

Cessione all'autorità portuale di Augusta dell'area attrezzata di Punta Cugno

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito all'autorità portuale di Augusta (Siracusa) l'area attrezzata di Punta Cugno sita nel comprensorio marittimo del porto di Augusta.

Art. 7.

Testo coordinato

1. Il testo della legge n. 109/1994, coordinato con le norme sugli appalti di cui all'art. 1 della presente legge e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, redatto dall'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione contestualmente alla pubblicazione della presente legge.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 agosto 2007.

CUFFARO

Assessore regionale per i lavori pubblici

CONSOLI

Assessore regionale per l'industria

CANDURA

(Omissis)

08R0012

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 6.

Modifica ed integrazioni alla legge regionale n. 15 ottobre 1997, n. 27, recante «Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale».

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 26 dell'11 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale n. 27 del 1997

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 15 ottobre 1997, n. 27, è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine la Regione:

a) istituisce l'albo regionale delle società di mutuo soccorso costituite e operanti esclusivamente in Sardegna, che svolgono l'attività da almeno venti anni e nelle quali tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito;

b) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società di mutuo soccorso che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, immobiliare, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori;

c) favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società di mutuo soccorso iscritte all'albo regionale di cui al punto a);

d) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica e di conservazione e restauro del materiale storico e documentario.».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 4
della legge regionale n. 27 del 1997*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 27 del 1997 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il contributo per ogni singola attività o iniziativa è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa al finanziamento, incluse le spese fisse e di gestione.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura massima dell'80 per cento in via anticipativa ed il restante 20 per cento dietro presentazione del rendiconto generale delle spese pagate e sostenute, riferite all'esercizio finanziario di competenza. All'erogazione dei contributi si provvede con determinazione del direttore del servizio dell'Assessorato competente in attuazione della deliberazione assessoriale relativa alla ripartizione e assegnazione dei contributi a favore di ciascuna società di mutuo soccorso avente diritto.»

Art. 3.

*Modifica dell'art. 6
della legge regionale n. 27 del 1997*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 27 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso*). - 1. Per le finalità della presente legge la Giunta regionale sostiene il Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso. Il Centro ha natura privatistica, è promosso e gestito dalle società di mutuo soccorso della Sardegna attraverso una struttura di coordinamento che rappresenta e tutela la mutualità sarda a tutti i livelli.

2. Il Centro svolge il suo ruolo promozionale per le seguenti finalità:

a) cura e sovrintende agli archivi, alle biblioteche e a tutto il materiale storico delle società di mutuo soccorso della Sardegna;

b) organizza mostre, convegni e interventi per la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso della Sardegna e per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà; a tale scopo partecipa a tutte le attività della mutualità, del terzo settore e del volontariato, a livello regionale, nazionale ed internazionale anche aderendo alle rispettive federazioni o organismi similari.»

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 sono approntate le seguenti variazioni:

in aumento

Strategia 5 - Funzione obiettivo 03

UPB S05.03.005

Finanziamenti per attività socio-assistenziali

2007 euro 200.000

2008 euro 200.000

2009 euro 200.000

2010 euro 200.000

in diminuzione

Strategia 8 - Funzione obiettivo 01

UPB S08.01.001

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2007 euro 200.000

2008 euro 200.000

2009 euro 200.000

2010 euro 200.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale n. 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 7 agosto 2007

SORU

07R0686

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 7 0 5 *

€ 2,00